Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 137 del 15 giugno 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 15 giugno 1998** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 109

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario in ordine alfabetico, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni di imposta, per l'anno 1998.

Si segnala che gli estratti delle deliberazioni comunali sulle aliquote I.C.I. che perverranno successivamente all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - in via ordinaria e non più in supplemento, in uno dei giorni successivi a quello della loro ricezione.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza-giuridica e non e sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito sia al contenuto degli estratti di deliberazione riportati nel presente supplemento sia alla non rinvenuta pubblicazione dell'estratto relativo al comune che interessa dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso gli uffici comunali di competenza.

Con l'occasione si fa presente che nella specifica materia sono state in precedenza effettuate quattro pubblicazioni, rispettivamente nei seguenti supplementi ordinari: n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1998, n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998, n. 97 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 1998 e n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1998.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ACCADIA

Il comune di ACCADIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille abitazione prima casa;

6 per mille per abitazione oltre la prima casa;

riduzione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale L. 200.000;

2. di confermare quant'altro è stato disposto nell'anno 1997 in materia di I.C.I. che non sia in contrasto con la presente delibera.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO

Il comune di ACQUARICA DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

5 per mille per la prima casa;

6 per mille per le altre detrazioni: come per il 1997 (rispetto al 1997 si ha la riduzione dal 6 al 5 per mille sulla prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI AIETA

Il comune di AIETA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutto il territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI ALTINO

Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI ASTI

Il comune di ASTI ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di mantenere per l'esercizio 1998, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5,5 per mille, già in vigore per l'anno 1997;

2) di mantenere altresì per l'esercizio 1998 l'aliquota, già in vigore nel 1997, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNATICA

Il comune di BAGNATICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota unica da applicare: 4 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

l'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille per un periodo non superiore a tre anni, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale, s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BARAGIANO

Il comune di BARAGIANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEDONIA

Il comune di BEDONIA (provincia di Parma) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire in L. 350.000 la detrazione di imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BETTONA

Il comune di BETTONA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) abitazione principale, 5 per mille;

2) altri fabbricati, 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1998, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1) anziani, età superiore a 65 anni che possiedono un'unica abitazione e che abbiano un reddito imponibile IRPEF al netto di quello derivante dalla abitazione medesima non superiore a 9 milioni, e per il nucleo di 2 persone di cui una ultra sessantacinquenne di 16 milioni, detrazione d'imposta (lire in ragione annua) L. 500.000;

2) nuclei familiari di 4 o più persone con un'unica abitazione e con reddito complessivo ai fini IRPEF derivante solo da lavoro dipendente non superiore a 20 milioni. Condizione principale è la titolarità di una sola casa, (detrazione d'imposta (lire in ragione annua) L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRACIGLIANO

Il comune di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CAMBIAGO

Il comune di CAMBIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare nella misura del «5 per mille» l'aliquota unica I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale per l'anno 1998.

2. di fissare nella misura unica di L. 200.000, la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPODOLCINO

Il comune di CAMPODOLCINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

di mantenere la detrazione ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale a L. 300.000, con le seguenti precisazioni, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 662/1996:

a) si prevede l'esensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);

b) saranno considerate direttamene adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) l'aumento della detrazione è esteso a tutte le unità immobiliari censite in qualsiasi categoria catastale, direttamente adibite ad abitazioni principali dai soggetti passivi di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Il comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per il 1998, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CANNARA

Il comune di CANNARA (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili del centro storico che verranno adibiti a nuove attività commerciali o artigianali, e per gli immobili che verranno ad essere abitati da giovani coppie di nuova costituzione o sposate da non più di 5 anni.

(Omissis).

COMUNE DI CARATE URIO

Il comune di CARATE URIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

N.D. 1	Tipologia degli immobili 2	Aliquote proposte per mille 3
1	Abitazione principale	6 per mille
2	Immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati	6 per mille
3	Abitazioni possedute in aggiunta alle abitazioni principali	6 per mille

di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D. 1	Tipologia degli immobili 2	Riduzione d'imposta per mille 3	Detrazione d'imposta (Lire in ragione annua) 4
1	Abitazione principale	—	L. 250.000
2	Immobili diversi dalle abitazioni (*terreni agricoli, aree fabbricabili*, altri fabbricati	—	—
3	Abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale	—	—

(Omissis).

COMUNE DI CASALINCONTRADA

Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 febbraio 1998 e il 27 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di proporre al consiglio comunale la conferma, per l'anno 1998, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4 per mille, come in vigore per l'anno 1997 *(omissis)* senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione.

(Omissis).

di adottare e fare proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta (deliberazione di G.C. n. 29 del 16 febbraio 1998), recependola integralmente in tutte le sue parti.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. e la detrazione concessa sulla casa adibita ad abitazione principale, così come risulta enunciato nella deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 15 febbraio 1997, e successivamente precisato con la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 5 aprile 1997, entrambe succitate ed esecutive.

(Omissis).

Con la delibera n. 3 del 15 febbraio 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di differenziare le aliquote I.C.I., stabilendo un'aliquota del 5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti, con una detrazione di L. 200.000, ed un'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, che sono principalmente di proprietà di persone non residenti in questo comune.

(Omissis).

Con delibera n. 10 del 5 aprile 1997 il comune ha precistato:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli immobili diversi dalle abitazioni principali posseduti in aggiunta all'abitazione principale, sono assoggettati all'aliquota del 6 per mille, mentre gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché quelli locati ad inquilini residenti nel comune e utilizzati da questi come abitazione principale con contratto di locazione regolarmente sottoposto a registrazione, sono assoggettati ad un'aliquota del 5 per mille.

di conseguenza, si ritiene di precisare quanto segue:

le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, nonché quelle locate a residenti, con contratto di locazione regolarmente registrato, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille;

le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 5 per mille;

le unità immobiliari sfitte, nonché quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alla aliquota del 6 per mille;

le pertinenze delle stesse (garages), vengono pure assoggettate alla aliquota del 6 per mille;

le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti (seconde case) sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille;

le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille;

tutti gli altri beni immobiliari (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attività produttive etc), indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO MERLI

Il comune di CASTELLETTO MERLI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota rimarrà invariata rispetto all'anno precedente nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELMAGNO

Il comune di CASTELMAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL MORRONE

Il comune di CASTEL MORRONE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, *(omissis)* la determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CENTRACHE

Il comune di CENTRACHE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERASO

Il comune di CERASO (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5 per mille senza operare alcuna distinzione di applicazione di aliquota tra la prima e la seconda casa;

elevare a L. 300.000 l'importo in detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CETO

Il comune di CETO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5.70 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I. per l'anno 1997 a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

di determinare in L. 200.000 la determinazione per l'abitazione principale, misura minima consentita dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CIANCIANA

Il comune di CIANCIANA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 22 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):

(Omissis).

determinare per l'anno 1993 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille del valore degli immobili determinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che, in mancanza di successive delibere in materia, l'aliquota I.C.I. rimane invariata nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI CIGOLE

Il comune di CIGOLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. - di riconfermare l'aliquota del del 6 per mille con la detrazione da applicare sull'abitazione principale pari al minimo fissato per legge di L. 200.000 e la stessa aliquota per le altre case.

(Omissis).

COMUNE DI CLAVIERE

Il comune di CLAVIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente *deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 *per mille, confermando nella misura* massima di L. 200.000, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEDIMEZZO

Il comune di COLLEDIMEZZO (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente *deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la stessa aliquota unica del 5 per mille praticata per l'anno 1997 in ordine all'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COSSOINE

Il comune di COSSOINE (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che si ritiene opportuno non modificare né le aliquote dell'I.C.I. né la percentuale di esenzione (*).

(Omissis).

(*) Il comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. confermata è nel minimo di legge del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI

Il comune di COSTA DE' NOBILI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., con l'aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili;

2. di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 1998 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DIANO ARENTINO

Il comune di DIANO ARENTINO (provincia di Imperia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per tutti gli altri casi, confermando la misura già stabilita per l'anno 1997;

di fissare, per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000 ed in L. 320.000 soggetti che si trovano in particolari situazioni aventi carattere sociale, come in premessa indicate, confermando quanto già *stabilito per l'anno 1997.*

(Omissis).

COMUNE DI FALERIA

Il comune di FALERIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente *deliberazione per l'anno 1998:*

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FIUME VENETO

Il comune di FIUME VENETO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

PREMESSE

premesso che con propria *delibera C.C. n. 9 del 27 febbraio 1998*, esecutiva, sono state fissate le aliquote ed agevolazioni I.C.I. per l'anno 1998;

che il punto 1), comma *b)*, della proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'area economico-finanziaria è stato modificato dal consiglio comunale nel corso della seduta del 27 febbraio 1998 aggiungendovi al periodo «- 4 per mille per le abitazioni (categorie da A1 ad A8) *adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo* a tal proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione» la seguente frase «Rientrano nella presente aliquota anche le abitazioni concesse dal soggetto passivo a parenti in linea retta in uso gratuito»;

che l'art. 59, comma *e)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, *relativamente al riordino della disciplina dei tributi locali, prevede che* i comuni possano considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collateralmente, *stabilendo il grado di parentela,* previa *adozione* di apposito regolamento;

preso atto che l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 dà la possibilità ai comuni di disicplianre con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, e che lo stesso, ai sensi del comma 2), deve essere approvato con apposita deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° *gennaio dell'anno successivo;*

che, comunque, il regolamento in oggetto non è stato ancora predisposto e che quindi la previsione di cui al punto 1), lettera *b)*, (limitatamente all'aggiunta fatta in sede di consiglio) essendo la sua efficacia subordinata alla approvazione del regolamento in discussione, non è legittima per l'anno 1998;

che, per quanto sopra, si rende necessario modificare il punto 1), lettera *b)* della deliberazione C.C. n. 9/89.

(Omissis).

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi in premessa specificati, il punto 1), lettera *b)*, della deliberazione C.C. n. 9/89, annullando l'integrazione proposta e votata dal consiglio comunale «Rientrano nella presente aliquota anche le abitazioni concesse dal soggetto passivo a parenti in linea retta in uso gratuito»;

2. di precisare, pertanto, che il punto 1), lettera *b)*, della deliberazione C.C. n. 9 del 27 febbraio 1998 è il seguente:

b) 4 per mille per le abitazioni (categorie da A1 ad A8) adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo a tal proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al *servizio dell'abitazione.*

(Omissis).

COMUNE DI GASPERINA

Il comune di GASPERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998: nella misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAVIRATE

Il comune di GAVIRATE (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

anno 1998, aliquota del 5,80 per mille, detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZO

Il comune di GAZZO (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli Immobili: di determinare per l'anno 1998:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GERENZAGO

Il comune di GERENZAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare con effetto dal 1° gennaio 1997 l'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5 per mille, secondo le modalità già in vigore e stabilite con delibera del consiglio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI GERMAGNANO

Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili di questo comune;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GRESSONEY LA TRINITÈ

Il comune di GRESSONEY LA TRINITÈ (provincia di Aosta) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura vigente le tariffe ed i prezzi pubblici, e precisamente:

I.C.I.: aliquota per il 1998 nella misura del 4,9 per mille; riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTE

Il comune di GROTTE (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LEPORANO

Il comune di LEPORANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I.: riconferma dell'applicazione dell'aliquota pari al 6 per mille con riduzione di legge pari a L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale nonché ulteriore detrazione di L. 100.000 per abitazione principale quale unica proprietà immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI LESEGNO

Il comune di LESEGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997 nella misura del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare ad abitazione principale, è fissata in L. 200.000, dall'art. 3, comma 55, punto 2, della succitata legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

Il comune di MAIOLATI SPONTINI (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 è fissata nella misura del 5,4 per mille per abitazione principale e del 6,5 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e ogni altra base imponibile.

(Omissis).

COMUNE DI MAMOIADA

Il comune di MAMOIADA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, al 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MASSIMENO

Il comune di MASSIMENO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere l'aliquota dell'I.C.I. unica al 4 per mille;

di aumentare, per quanto premesso in narrativa, fino a concorrenza dell'imposta dovuta la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi di quanto previsto e disposto dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MOASCA

Il comune di MOASCA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECRESTESE

Il comune di MONTECRESTESE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato (*), il 25 febbraio 1993, la seguente deliberazione: per l'anno 1993:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993 viene stabilita nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che in mancanza di successive delibere, l'aliquota I.C.I. rimane invariata nel minimo di legge del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

Il comune di MONTELEONE DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, con riferimento all'imposta comunale sugli immobil, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVERDE

Il comune di MONTEVERDE (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MURAZZANO

Il comune di MURAZZANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, fissare e determinare per l'annò 1998, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comuane sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 6 per mille;

2. di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 e di non applicare le agevolazioni previste dal comma 3 dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ODALENGO GRANDE

Il comune di ODALENGO GRANDE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota rimarrà invariata rispetto all'anno precedente nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLIVADI

Il comune di OLIVADI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'imposizione relativa all'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLIVETO LARIO

Il comune di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 da applicarsi in questo comune *(omissis)*:

a) 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 5,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

c) 3 per mille per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, dando atto che il minor gettito sarà conpensato dal maggior gettito per nuove costruzioni;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI OSTANA

Il comune di OSTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura differenziata del 6 per mille;

di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al perido dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di determinare l'aliquota ordinaria del 6 per mille anche a carico degli enti senza scopi di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Il comune di PALMA CAMPANIA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come si propone di determinare, al 5 per mille l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il corrente anno;

di stabilire, inoltre, che la riduzione di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 rimanga invariata anche per quest'anno in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PAMPARATO

Il comune di PAMPARATO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, senza diversificazione alcuna, nella misura del 6 per mille, già determinata per l'anno 1997 con la propria deliberazione n. 4 del 28 febbraio 1997, l'ammontare dell'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nel territorio del comune di Pamparato, confermando quanto in proposito già deciso dalla giunta comunale con la deliberazione n. 245 del 31 ottobre 1997;

di lasciare a L. 200.000, limite minimo previsto per legge, l'importo da detrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, confermando in proposito quanto già disposto per l'anno 1997 con la propria deliberazione n. 4 del 28 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PANTIGLIATE

Il comune di PANTIGLIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998 ed il 27 novembre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) al 6 per mille e l'aliquota differenziata per le abitazioni non locate al 7 per mille.

(Omissis).

confermare per il 1998 l'aumento della detrazione I.C.I. da L. 180.000 a L. 300.000, in base al disposto della richiamata normativa, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i contribuenti che presenteranno istanza per ottenere tale beneficio e che risulteranno dall'ultima dichiarazione annuale utile ai fini fiscali con reddito annuo inferiore a L. 21.000.000, con incremento di L. 1.800.000 annue per ogni famigliare a carico ovvero di L. 2.500.000 per famigliare a carico portatore di handicap, con attestazione di invalidità civile superiore al 75%.

(Omissis).

COMUNE DI PESACAROLO ED UNITI

Il comune di PESACAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperativi edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti per gli immobilii diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale: 5 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 44;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a priprioritá indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PIANEZZE

Il comune di PIANEZZE (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di apportare alla delibera di C.C. n. 8 del 26 febbraio 1998 le rettifiche sopra espresse, o meglio: aliquota ridotta per abitazione principale 5 per mille, aliquota ordinaria 6 per mille e aliquota maggiorata per alloggi non locati 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Il comune di POZZUOLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. *(omissis);*

2. di stabilire, quindi, per l'anno 1998 l'importo della detrazione per abitazione principale ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili in L. 240.000, sulla scorta delle disposizioni dettagliatamente indicate in premessa;

3. di stabilire, pertanto, per l'anno 1998 la misura dell'aliquota unica ai fini dell'I.C.I. nel 5 per mille, confermando quella applicata per il 1997;

4. di fare propria la facoltà disposta dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI PRAROSTINO

Il comune di PRAROSTINO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta della giunta comunale di confermare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per la prima casa come per l'anno 1997 e più esattamente:

abitazione principale (prima casa): 6 per mille;

abitazione secondaria, in aggiunta, alla prima casa o alloggi non locati: 7 per mille;

detrazione per la prima casa: L. 180.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO SCRIVIA

Il comune di RONCO SCRIVIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la misura dell'aliquota I.C.I. relativa alla prima abitazione al 5,5 per mille, e, per gli altri immobili al 6,8 per mille, mantenendo invariata, altresì, la detrazione per abitazione principale nella misura consentita di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAGRADO

Il comune di SAGRADO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 18-25 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, la misura dell'aliquota di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 al fine dell'imposta comunale sugli immobili, a valere per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille da applicarsi sul valore stabilito dall'art. 5 del decreto citato, dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

(Omissis).

di considerare, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dari quindi atto che all'unità immobiliare sopra descritta spetta la detrazione di L. 200.000 come previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SALTARA

Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure stabilite con deliberazione consiliare n. 8/1997, in premessa richiamata, come segue:

a) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di abitazione principale;

b) 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta dell'abitazione principale;

2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE

Il comune di SAN COSTANTINO ALBANESE (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis)..

di riconfermare, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) *(omissis)*, nella misura del 7 per mille, da applicarsi sul valore degli immobili ricadenti sul territorio comunale;

di dare atto che l'importo per detrazione per la prima casa è stabilto come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

Il comune di SAN GERVASIO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 agosto 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata per l'anno 1998 con l'aliquota:

5 per mille sulla abitazione principale con la detrazione di L. 200.000;

6 per mille sulla seconda abitazione;

5 per mille sui terreni.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS

Il comune di SANTA MARIA COGHINAS (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

Il comune di SANT'EUSANIO FORCONESE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 4 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

Il comune di SANTU LUSSURGIU (provincia di Oristano) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'esenzione per la prima casa in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI SAONARA

Il comune di SAONARA (provincia di Padova) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1997 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SARMATO

Il comune di SARMATO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,20 per mille rapportato al valore degli immobil;

di fissare un'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che effettuino gli interventi di cui al comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI SCONTRONE

Il comune di SCONTRONE (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, viene stabilita nella misura percentuale del 6 per mille, per le seconde case e del 5 per mille per l'abitazione principale. Si detraggono L. 200.000 (art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 622), per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SERAVEZZA

Il comune di SERAVEZZA (provincia di Lucca) ha adottato, l'11 maggio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998, di rettifica della precedente deliberazione consiliare del 27 febbraio 1998, n. 14, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1998:

(Omissis).

di dare atto che nel dispositivo della deliberazione C.C. del 27 febbraio 1998, n. 14, sono state erroneamtente trascritte, come in premessa evidenziato, le misure delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicabili per l'anno 1998;

di rettificare pertanto il punto 1 del dispositivo della delibera citata come segue:

di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota da applicare per l'anno 1998 ai fini del tributo comunale in oggetto agli immobili adibiti ad abitazione principale;

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare a tutte le altre categorie di immobili;

di confermare tutte le altre determinazioni dell'ente contenute nella delibera citata.

(Omissis).

COMUNE DI SILIUS

Il comune di SILIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 20 maggio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

Il comune di SOMMA LOMBARDO (provincia di Varese) ha adottato, il 14 dicembre 1997 ed il 10 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel seguente modo:

5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, l'I.C.I. per abitazione di ultima residenza, non abitata da alcuno, in quanto il proprietario o comproprietario è ricoverato in casa di riposo o altri istituti analoghi, sarà considerata a tutti gli effetti come prima casa con relative aliquote e detrazioni;

5,4 per mille per tutti gli altri immbobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali);

7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l'aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristutturazione e per accessori all'abitazione. Per maggior precisazione per cassa sfitta si intende non abitata a nessun titolo;

2. di stabilire che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 235.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. di stabilire che la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale di nuclei familiari in cui vive un invalido oltre il 75%, o portatore di handicap non abile al lavoro, sia di L. 500.000, con un reddito familiare non superiore a L. 35.000.000 (imponibile fiscale) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

1. di aggiungere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, al punto 1) del deliberato dell'atto in oggetto il seguente comma:

4,5 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili nonché per gli immobili di interresse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero.

(Omissis).

COMUNE DI SORA

Il comune di SORA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria, 6,5 per mille;

b) aliquota per aree fabbricabili ed unità immobiliari classificate A2, A3, A4, A5 ed A6 adibite ad abitazione principale del possessore, 6 per mille;

c) aliquota per le unità immobiliari classificate C3 utilizzate direttamente dal possessore per l'esercizio di un'attività artigianale, 5 per mille;

2. detrazioni:

a) L. 120.000 in aggiunta alle L. 200.000 previste dalla legge per i pensionati ultra sessantacinquenni con pensione sociale minima, possessori dell'unica abitazione direttamente occupata;

b) L. 320.000 per i nuclei familiari in cui è presente un disabile con invalidità non inferiore al 50% e che abbiano dichiarato un reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000;

c) L. 80.000 in aggiunta alle L. 200.000 previste dalla legge a favore di nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a L. 9.600.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOVERZENE

Il comune di SOVERZENE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

5 per mille per le aree fabbricabili;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO

Il comune di SPEZZANO PICCOLO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 1° marzo 1997, la seguente deliberazione, riconfermata con deliberazione n. 6 del 28 febbraio 1998 anche per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di adottare dal 1° gennaio 1997 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale (prima casa);

b) aliquota del 6 per mille per le seconde case;

c) aliquota del 4 per mille per i fabbricati delle imprese edilizie (fabbricati che siano stati costruiti dalle imprese e che rappresentino per le stesse rimanenze di magazzino).

La durata dell'agevolazione, per questa ultima categoria di fabbricati non potrà eccedere i tre anni, dopo di che il fabbricato ancora invenduto dovrà scontare l'imposta ordinaria;

2. di adeguare la detrazione I.C.I., da L. 180.000 a L. 200.000;

3. di recepire integralmente tutte le disposizioni normative inerenti l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SUMIRAGO

Il comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 1997, nella misura del 5,60 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVERNA

Il comune di TAVERNA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare in qusto comune per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TELGATE

Il comune di TELGATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dando atto che la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TERLAGO

Il comune di TERLAGO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (fabbricati ed aree) da applicarsi per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TORRAZZO

Il comune di TORRAZZO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,25 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRIGOLO

Il comune di TRIGOLO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TUFO

Il comune di TUFO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TURI

Il comune di TURI (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che l'aliquota I.C.I. è rimasta invariata al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI USCIO

Il comune di USCIO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di approvare, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, con riduzione al 4,5 per mille per le prime case, comprese quelle affittate, con contratto registrato, ad un inquilino che le utilizzi come prima casa ed al 4 per mille per i fabbricati di proprietà di enti senza scopo di lucro;

2. di approvare, in applicazione di quanto disposto al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997, l'aliquota del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

3. di approvare l'aumento della detrazione, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i titolari di pensioni sociali e a L. 350.000 per i disabili.

(Omissis).

COMUNE DI VALEGGIO

Il comune di VALEGGIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del sogetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VASIA

Il comune di VASIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si conferma per l'anno 1998 l'aliquota già vigente per l'anno 1997 del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VENAUS

Il comune di VENAUS (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, per tutti gli immobili, mantenendo la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIGOLO

Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota in misura unica del 6 per mille, con detrazione di L. 200.000;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5) viene considerata completamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

8) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA D'ADDA

Il comune di VILLA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 5 per mille l'aliquota I.C.I. applicabile in questo comune per l'anno 1998;

di stabilire altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAGA

Il comune di VILLAGA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verrà applicata nel comune di Villaga.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

Il comune di VILLANOVA DEL SILLARO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998, le modalità di applicazione dell'imposta I.C.I. del 1997 approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 25 febbraio 1997 citata in premessa e cioè:

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

di applicare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

Il comune di VILLA SAN PIETRO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA

Il comune di VILLA SANTA LUCIA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all'art. 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive rettifiche, resta confermata per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLETTA BARREA

Il comune di VILLETTA BARREA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

sono confermate le aliquote I.C.I. relative all'anno 1998 come esposte nell'allegato sub A) redatto dall'ufficio di ragioneria, della deliberazione propria n. 27 in data 6 febbraio 1997 e di seguito riportate:

aliquota I.C.I. 5,5 per mille per ogni tipologia di immobile;

detrazione prima casa L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLESSE

Il comune di VILLESSE (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti modalità applicative del determinazione dell'aliquota generale del 5,5 per mille per la gene degli immobii, salvo le seguenti diverse aliquote e riduzioni d'imp

applicazione del 4 per mille a fabbricati costruiti e non ve... (comma 55, art. 3, legge n. 662/1996);

applicazione del 4 per mille per i proprietari di beni immobili su cui si attuano recuperi di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (comma 5, art. 1, legge n. 449/1997);

applicazione del 4 per mille per le aree edificabili soggette a piano urbanistico di attuazione di promozione pubblica;

applicazione del 7 per mille per le aree edificabili ed alle seconde case tenute sfitte;

riduzione di L. 500.000 dell'imposta dovuta per le abitazioni principali;

riduzione di L. 500.000 per le abitazioni non abitate e non locate, di proprietà di persone residenti in istituti di ricovero o sanitari (comma 56, art. 3, legge n. 662/1996);

riduzione di L. 500.000 per le abitazioni non principali concesse in affito a soggetti che ne fanno tale uso;

restano ferme le altre riduzioni o detrazioni la cui applicazione e le modalità sono predeterminate dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI VINCI

Il comune di VINCI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di istituire dal 1° gennaio 1998, tre tipologie per l'applicazione dell'imposta I.C.I., ciascuna con una aliquota specifica a fianco indicata:

A) abitazioni principali con detrazione di L. 200.000: aliquota 4,5 per mille;

B) altri fabbricati: tutti gli immobili compresi in tutte le categorie catastali, comprese le abitazioni date in locazione o in comodato e comunque abitate; aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;

C) alloggi non abitati, privi di residenza o domicilio, senza contratto di locazione o comodato, tenuti a disposizione dal proprietario: aliquota 7 per mille;

2. di stabilire per l'applicazione dell'aliquota di tipo B per le abitazioni non primarie la necessità della presentazione al comune entro il 30 giugno di ogni anno di una dichiarazione in cui si dichiara che l'alloggio è stato dato in locazione o in comodato, la data di tale cessione e la durata, e le generalità del conduttore di tale alloggio.

In mancaza di tale dichiarazione il contribuente deve applicare l'aliquota di tipo C).

L'applicazione dell'aliquota di tipo B) e rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio è dato in locazione o in comodato.

Nel caso in cui l'alloggio sia dato in locazione o in comodato dopo il 30 giugno il contribuente in sede di conguaglio applica l'aliquota di tipo B e presenta la dichiarazione di cui sopra al comune entro il 20 dicembre di ogni anno;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di approvare per l'anno 1998 la detrazione di imposta I.C.I. di L. 350.000 (al posto di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:

a) reddito annuo imponibile dell'intera famiglia non superiore a 30 milioni di lire;

b) famiglia composta da almeno 2 componenti e che nessuno dei componenti la famiglia possieda altre abitazioni oltre a quella in cui ha la residenza, oppure famiglia composta da un solo componente con età oltre 60 anni fermo restando la sussistenza di requisiti di reddito e della proprietà di un'unica abitazione in cui ha la residenza;

c) abitazione principale con categoria catastale non di lusso cioè A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;

5. di stabilire che i soggetti che hanno i requisiti di cui sopra, devono attestarli con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al comune entro il 30 giugno e si avvalgono della maggior detrazione in fase di versamento dell'imposta.

Nel caso di acquisto dell'abitazione dopo il 30 giugno e in presenza dei suddetti requisiti la dichiarazone sostitutiva dell'atto di notorietà va presentata al comune entro il 20 dicembre.

(Omissis).

COMUNE DI VOCCA

Il comune di VOCCA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille, anche per l'esercizio 1998, l'aliquota I.C.I. su tutti i fabbracati soggetti alla tassa, nonché l'abbattimento dell'imposta di L. 200.000 per la prima casa;

di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese;

di applicare il disposto del comma 56 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 662/1996 circa l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ZERBO

Il comune di ZERBO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili;

2. di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 1998 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — *L'***avviso di rettifica** *dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla* **Gazzetta Ufficiale.** *L'***errata-corrige** *rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla* **Gazzetta Ufficiale.** *I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Artena (provincia di Roma), adottata il 27 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

L'estratto della deliberazione del comune di Artena (provincia di Roma) citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 48, prima colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicato, è sostituito dal seguente:

«determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per i possessori della prima casa e del 5,5 per mille per i possessori di seconda casa.».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Gussago (provincia di Brescia), in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione del comune di Gussago (Provincia di Brescia) citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 202, seconda colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra indicato, al punto 2) dove è scritto: «di determinare in *L. 250.000* l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1998;», leggasi: «di determinare in *L. 225.000* l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1998;».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Mercenasco (provincia di Torino), adottato il 2 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 232, seconda colonna, del supplemento sopra indicato, dove è scritto: «di approvare la detrazione di L. *200.000* dell'I.C.I., da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale», leggasi: «di approvare la detrazione di L. *220.000* dell'I.C.I., da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Portobuffolè (provincia di Treviso), adottata il 12 gennaio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 272, seconda colonna, del supplemento sopra indicato, dove è scritto: «nella misura unica del 5 per mille;» leggasi: «nella misura unica del *5,5* per mille».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Ricengo (provincia di Cremona), adottato il 26 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 278, prima colonna, del supplemento sopra indicato, dove è scritto: «di confermare l'aliquota I.C.I. anno 1998 nella misura del 5,5 per mille ...» leggasi: «di confermare l'aliquota I.C.I. anno 1998 nella misura del 5 per mille ...».

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Serravalle Scrivia (provincia di Alessandria) adottata il 23 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 298, prima colonna, del supplemento sopra indicato, dopo il periodo che inizia con le parole: «di determinare per l'anno 1998» e che termina con: «A/10» va ritenuto inserito il seguente: *«di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 220.000.»*.

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Serrenti (provincia di Cagliari), adottata il 25 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 298, prima colonna, del supplemento sopra indicato, il periodo: *«Di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. in L. 220.000.»* è stato erroneamente inserito e va considerato soppresso.

98A5131

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651422/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: plazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:*

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 3 7 0 9 8 *

L. 3.000